

Provincia di Bergamo

Comune di Treviglio

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI
DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E DISABILI**

Tra

Il Comune di Treviglio

E

La Società Ygea – Società a Responsabilità Limitata

CONTRATTO DI SERVIZIO

SOMMARIO

Indice generale

Premessa

Art. 1 Recepimento delle premesse

Art. 2 Oggetto del contratto

Art. 3 Durata del Contratto

Art.4 Esclusività del servizio

Art. 5 Compiti dell'Ente Titolare

Art. 6 Criteri di qualità da rispettare da parte dell'Ente Gestore

Art. 7 Compiti dell'Ente Gestore

Art. 8 Livelli di responsabilità

Art 9 Mansioni

Art. 10 Aspetti economici

Art. 12 Garanzie a carico dell'Ente Gestore

Art. 13 Penalità

Art. 14 Clausola compromissoria

Art. 15 Clausola finale

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. It appears to be a personal or official signature, possibly of the author or a representative, located at the bottom left of the page.

PREMESSO che la Titolarità del servizio di assistenza alunni per il servizio Trasporto scolastico ordinario e disabili, è assegnata all'amministrazione comunale, anche per gli alunni disabili delle Scuole Secondarie di primo grado e dei Centri di Formazione Professionale (C.F.P.) qualora la Regione Lombardia ne dia delega agli enti comunali - chiede la sorveglianza degli alunni iscritti che usufruiscono del servizio tramite **Assistenti addette alla vigilanza** per la salita alle fermate previste, la permanenza sull'automezzo e la discesa a scuola e i dovuti controlli previsti dal regolamento comunale del servizio;

RICHIAMATE le disposizioni legislative di riferimento:

- il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico;
- la Legge Regionale 20 marzo 1980 n. 31 "Diritto allo studio" che attribuisce ai Comuni la realizzazione dei servizi necessari all'adempimento del servizio scolastico agevolando e incentivandone la frequenza;
- L. 104/1992, art. 26 spetta ai Comuni assicurare il trasporto per le persone disabili nell'ambito delle proprie risorse di bilancio;

ATTESO che:

- Ygea S.r.l. è società interamente partecipata dal Comune di Treviglio;
- con deliberazione consiliare n. 35 del 31/03/2003, è stato approvato un Contratto di Servizio Quadro per la disciplina dei rapporti tra Ygea ed il Comune di Treviglio;
- l'art. 4 dello statuto societario include le attività di tipo socio-sanitario e socio-assistenziali nella "mission" di Ygea;
- l'art. 3, lettera b) del Contratto di Servizio Quadro, di cui al punto precedente prevede che la società possa essere attiva nell'affidamento di servizi tra cui quello di assistenza ai diversamente abili (in tutte le forme consentite dalla legge), all'infanzia ed ai soggetti in condizioni di disagio;
- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 122 del 26/07/2017 con la quale è stato affidato alla società Ygea S.r.l. il servizio di assistenza all'Infanzia (assistenza Scuolabus) fino al 31/08/2020;
- al fine di disciplinare il servizio tra il rappresentante legale di Ygea S.r.l., dott.ssa Maria Flora Renzo, e il Dirigente del Settore Istruzione del Comune di Treviglio, dott. Antonio Nocera

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1

Recepimento delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto

Art. 2

Oggetto del contratto

Il Comune di Treviglio (di seguito denominato Ente Titolare) affida ad Ygea S.r.l. (di seguito denominato Ente Gestore) la gestione del servizio di Assistenza scuolabus per il servizio di Trasporto ordinario e disabili.

L'Ente Gestore assicurerà i servizi di assistenza Assistenza alunni per il servizio di Trasporto ordinario e disabili secondo principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 3

Durata del Contratto

La gestione dei servizi citati al precedente art. 2 avrà la durata dal 01/09/2017 al 31/08/2020 con possibilità di proroga per altri tre anni.

Art. 4

Esclusività del servizio

Per tutta la durata del contratto, l'Ente Titolare conferisce all'Ente Gestore la gestione esclusiva dei servizi individuati al precedente art. 2 del presente contratto.

Art. 5

Compiti dell'Ente Titolare

L'Ente Titolare, rispetto al servizio di Assistenza alunni per il servizio di Trasporto ordinario e disabili tramite l'Assessorato al Servizio scolastico:

- a) struttura con la Ditta esterna il servizio Trasporto scolastico ordinario e disabili definendo le linee necessarie a garantire il servizio;
- b) individua, entro il mese di agosto il fabbisogno di personale per il servizio conferito e il monte ore da assegnare al servizio di assistenza alunni, specificandone le diverse tipologie di esigenza;
- c) valuta annualmente il servizio di assistenza Assistenza alunni per il servizio di Trasporto ordinario e disabili attraverso delle verifiche periodiche direttamente sui mezzi di trasporto e con incontri di definizione della qualità dei servizi.

Art. 6

Criteri di qualità da rispettare da parte dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore per il servizio di Assistenza alunni per il servizio di Trasporto ordinario e disabili deve rispettare i seguenti criteri di qualità:

- α) Selezione del personale denominato *Assistente alunni* in possesso del diploma di scuola media inferiore con provata esperienza e affidabilità con inquadramento contrattuale coerente;
- β) Rispetto dei diversi livelli di responsabilità, secondo quanto definito dall'art. 9 del presente contratto;
- χ) Disponibilità alla rotazione sui differenti mezzi di trasporto e all'orario settimanale definito per garantire il servizio del trasporto scolastico.

Art. 7

Compiti dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore è il responsabile organizzativo degli interventi attuati dagli assistenti al trasporto.

L'Ente Gestore si impegna nell'ambito del servizio di assistenza Assistenza alunni per il servizio di Trasporto ordinario e disabili:

- a) a rispondere in modo consono al fabbisogno di personale e di monte ore richiesto dall'Ente Titolare per l'organizzazione del servizio;
- b) a garantire la tempestività nel reperimento e/o sostituzione del personale (entro il giorno stesso in cui si verifica l'assenza);
- c) ad inviare annualmente una relazione relativa al servizio di assistenza di assistenza al trasporto scolastico ordinario e disabili reso all'amministrazione comunale, riportando criticità e migliorie individuate per garantire la qualità del servizio.

Art. 8

Livelli di responsabilità

Nella gestione del servizio di assistenza alunni per il trasporto scolastico ordinario e disabili, si individuano i seguenti livelli di responsabilità:

- L'Ente Titolare, tramite l'Ufficio Pubblica Istruzione e la collaborazione della Ditta esterna, è responsabile dell'organizzazione e gestione del servizio trasporto scolastico;
- L'Ente Gestore è responsabile del servizio di Assistenza alunni;
- L'Ente Titolare è responsabile degli impegni relativi alla messa a disposizione delle risorse economiche, del monitoraggio e della valutazione del servizio di assistenza agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico.

Art. 9

Mansioni

Le mansioni previste dal presente contratto per gli Assistenti alunni per il servizio di Trasporto ordinario e disabili sono:

- assistenza alunni durante il trasporto scolastico, aiuto nella salita e discesa, nonché la vigilanza durante la permanenza sull'autobus, secondo quanto previsto dal regolamento del servizio trasporto;
- verifica dei percorsi trimestrali entro il primo mese dall'avvio del servizio con comunicazione all'ufficio scolastico della corrispondenza tra gli effettivi utenti iscritti e gli utenti presenti e delle eventuali varianti da apportare;
- distribuzione agli utenti del Servizio Trasporto Scolastico delle comunicazioni che l'amministrazione deve far pervenire alle famiglie tra cui le rette e gli eventuali solleciti;
- garantire le modifiche richieste dalle famiglie solo dopo l'autorizzazione dall'Ufficio Scolastico che ne attesta la possibile attuazione;
- controllo del rispetto del regolamento del Servizio Trasporto Scolastico da parte degli utenti (bambini, alunni e genitori) e segnalazione all'Ufficio Scolastico di comportamenti scorretti da parte degli stessi;
- verifica della liberatoria presentata dai genitori per consentire l'accesso autonomo al mezzo di trasporto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 11

Aspetti economici

Entro **il 30 luglio** di ogni anno l'Ente Gestore definisce il costo orario complessivo del Servizio. L'Ente Titolare si impegna a pagare il Servizio a presentazione di fattura mensile da parte dell'Ente Gestore; tale fattura deve essere accompagnata da un'analitica rendicontazione delle ore prestate effettivamente. Il costo orario è stato definito in €. 18,90 - IVA esente art. 10, tenendo conto che la parte economica potrà essere rivista sulla base del rinnovo dei contratti di categoria.

Art. 12

Garanzie a carico dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore provvede a congrua ed esaustiva copertura assicurativa del personale operativo, a copertura del rischio di r.c. nei riguardi degli utenti.

Art. 13

Penalità

In caso di accertata inadempienza degli obblighi contrattuali previsti dal presente contratto l'Ente Gestore è passibile di penalità che saranno applicate dal Responsabile del Servizio Ufficio Pubblica Istruzione in relazione alla loro gravità, da un minimo di €. 100,00= ad un massimo di €. 1.000,00= per ogni evento.

L'applicazione della penalità verrà preceduta da formale contestazione, avverso la quale l'Ente Gestore avrà facoltà di presentare le controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

Il pagamento della penale dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento con il quale è disposta la sanzione.

Art. 14

Clausola compromissoria

Per tutte le eventuali contestazioni che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del presente contratto di gestione del servizio di assistenza allo scuolabus per il servizio di trasporto ordinario e disabili si ricorrerà al bonario accordo.

Art. 15

Clausola finale

Per quanto non disposto nel presente contratto, si applica, in quanto compatibili, le previsioni di cui al contratto di servizio quadro citato nelle premesse, che benché non materialmente allegate, qui si intendono integralmente riportate e trascritte essendo conosciute dalle Parti.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Treviglio, 26 aprile 2018

Per l'Ente Titolare (Comune di Treviglio)

Per l'Ente Gestore (Ygea S.r.l.)

YGEA SRL
l'Amministratore Unico